



OFFERTA CORSI 2024





INDICE

1	Panoramica sulla Protezione Civile Ticinese
2	Funzioni e gradi
3	Avanzamenti
4	Iter istruzione
5	Schede tecniche corsi regionali 2024
6	Tabella riassuntiva corsi regionali 2024
7	Corsi cantonali 2024
8	Corsi federali 2024
9	Direttive corsi regionali
10	Direttive corsi cantonali
11	Direttive corsi federali
12	Basi legali – legge
12a	Basi legali – ordinanza
13	Aggiornamento del dossier



CAPITOLO 1 - PANORAMICA SULLA PROTEZIONE CIVILE TICINESE

1. Le Regioni di Protezione Civile nel Cantone Ticino

1.1 Geografia, popolazione, organizzazione politica

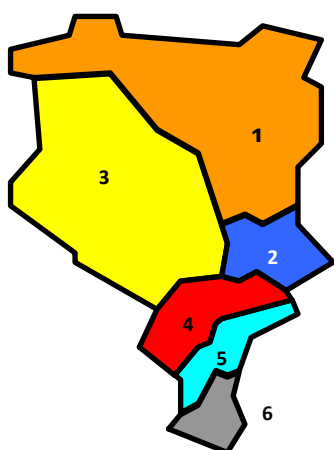
La Protezione Civile in Ticino è suddivisa in sei Regioni indipendenti. Tutte le Regioni sono legate ad un organo guida a livello Cantonale.

Questo organo è a sua volta suddiviso in due settori principali:

- Il settore amministrativo con sede a Bellinzona.
- Il settore istruzione con sede a Rivera.

Le sei Regioni sono organizzate diversamente una dall'altra, sia per quanto riguarda l'aspetto politico sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo.

Caratterizzato invece da un comun denominatore è l'aspetto operativo di tutte le Regioni.



Reg	Denominazione	Organizzazione	Pop.
1	Tre Valli	Consorzio	25'320
2	Bellinzona	Consorzio	55'711
3	Locarno e Vallemaggia	Consorzio	64'190
4	Lugano Campagna	Consorzio	52'133
5	Lugano Città	Consorzio	95'095
6	Mendrisiotto	Consorzio	51'564

1.2 La Regione di Protezione Civile Locarno e Vallemaggia

1.2.1 Dati storici

Il Consorzio protezione civile è stato costituito nel 1969 sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea consortile il 27.6.69 e ratificato dal Consiglio di Stato il 9.9.69. I Comuni consorziati erano 8: Locarno, Ascona, Muralto, Minusio, Orselina, Losone, Tenero-Contra, Gordola. L'attività del Consorzio era allora ancorata e regolata dalla Legge Federale sulla protezione civile del 23.3.62. Nel 1974 entra in vigore la Legge sul consorzio dei Comuni che impone una prima revisione del Regolamento consortile.

La ratifica da parte dell'allora Dipartimento dell'Interno avviene il 24.10.80. Nel 1978 la Legge Federale in materia subisce una prima modifica e contrariamente alla precedente, che prevedeva l'organizzazione della PCi soltanto nei Comuni con più di 1000 abitanti, estende tale obbligo a tutti i Comuni, indipendentemente dal loro numero di abitanti. La stessa Legge stabiliva tuttavia, all'art. 17, che più Comuni potevano attuare insieme i compiti previsti dalle disposizioni federali.



Con l'entrata in vigore della Legge cantonale di applicazione dell'11.11.88 vengono così poste le basi per la costituzione in Ticino di sei Regioni di PCi. Infatti, si ritiene che per considerazioni di ordine razionale, finanziario e soprattutto d'efficienza, sia improponibile tale organizzazione per singolo Comune. L'Ufficio cantonale competente propone quindi l'organizzazione della PCi su scala regionale integrando nell'attuale Consorzio, adottando la forma giuridica del "Convenzionamento", gli allora rimanenti 59 Comuni dei due distretti di Locarno e Vallemaggia. La suddivisione del territorio cantonale è stata pensata anche in funzione di quella preesistente dei sei settori del Servizio Sanitario Coordinato che rappresenta un partner dell'Organizzazione di protezione civile.

Nel corso del 2012 è stato avviato l'iter di adeguamento statutario resi necessari soprattutto a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge cantonale sul consorzio dei Comuni approvata dal Gran Consiglio in data 22 febbraio 2010. La Delegazione consortile ha ritenuto opportuno approfittare di questa modifica legislativa per proporre il consorzio di tutti i Comuni della Regione.

In data 11.12.2013, dopo la ratifica da parte della Sezione degli enti locali, si è tenuta la seduta costitutiva del nuovo Consorzio protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia composto ora da 27 Comuni consorziati (distretti di Locarno e Vallemaggia).

1.3 Organizzazione regionale

1.3.1 Scopo dell'ufficio Protezione Civile Locarno e Vallemaggia

L'ufficio PCi Locarno e Vallemaggia ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei comuni consorziati, di tutti i servizi della protezione civile in conformità alle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia, mediante un'unica organizzazione.

Ai comuni rimangono di regola le seguenti competenze:

- realizzare e gestire i rifugi pubblici;
- realizzare gli impianti di condotta in collaborazione con l'Ufficio regionale e cantonale sulla base delle pianificazioni federali.

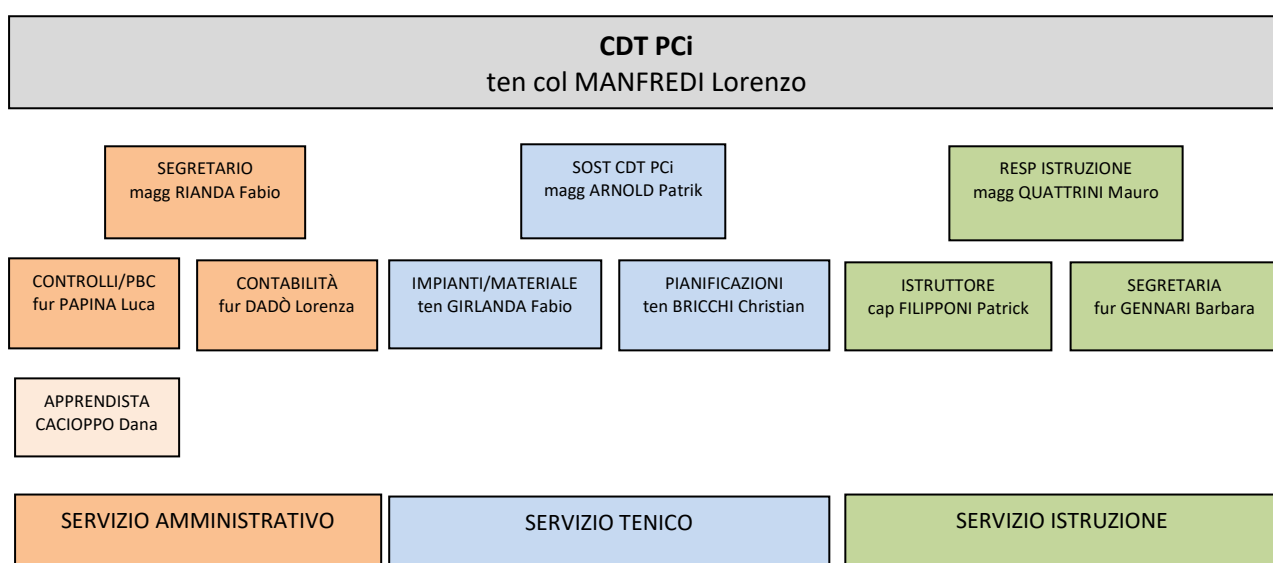


1.3.2 Composizione ufficio

Attualmente sono impiegati dieci dipendenti, ripartiti in Direzione e tre servizi principali:

- Direzione e Comandante PCi Locarno e Vallemaggia:
- Servizio Amministrativo: magg Rianda Fabio;
- Servizio Tecnico: Sostituto Comandante, magg Arnold Patrik;
- Servizio Istruzione: magg Quattrini Mauro.

1.3.3 Organigramma:

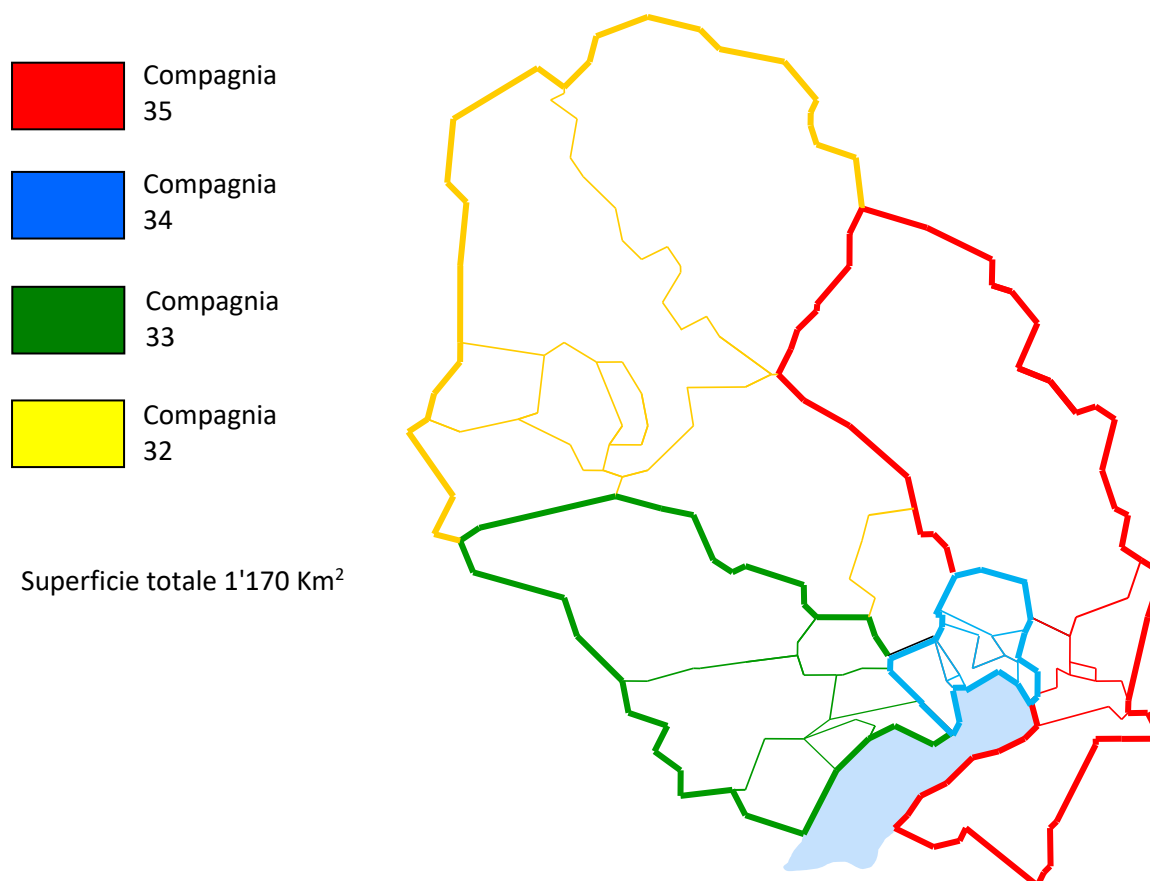


1.4 divisione territoriale

1.4.1 Frazionamento del territorio

Per ragioni di pianificazione e di allarme, la regione PCi di Locarno e Vallemaggia è stata suddivisa in quattro zone principali, alle quali, a loro volta è stata assegnata una compagnia salvataggio per gli interventi in caso di catastrofe.

Compagnia	Abitanti
32	6024
33	16281
34	25482
35	16403
Totale Regionale	64190



1.5 *Dati economici:*

Le risorse economiche del Locarnese sono soprattutto:

- turismo
- industrie
- commercio

È possibile avere questa moltitudine di risorse in quanto il territorio è molto variato, da zone di montagna a zone pianeggianti, da zone rinomate per il turismo a zone adatte al commercio.



1.6 Pericoli

I principali pericoli sono sicuramente legati alla natura, il territorio è molto variato, troviamo infatti sia zone di alta montagna, laghi, fiumi con ampie portate d'acqua ma troviamo pure zone industriali da non sottovalutare.

I rischi maggiori sono legati all'acqua (fuoriuscita Lago Maggiore e esondazioni dei principali fiumi come il fiume Maggia, Verzasca, Ticino), al fuoco (incendi nelle molte zone boschive), alla neve (pericoli di valanghe e problemi viari), pericoli geologici (smottamenti e scivolamenti di terreno), pericoli legati alle industrie ed al traffico (galleria Mappo Morettina) ma non bisogna dimenticare il grande afflusso di turisti soprattutto d'estate (eventuali evacuazioni di campeggi con una capienza totale di circa 14'000 persone).

Acqua - Neve - Incendi - Geologia - Industrie - Traffico - Turismo





1.7 Allarme e sistemi telematici

1.7.1 Distribuzione sirene fisse

In tutto il territorio cantonale esistono sirene fisse (*per l'allarme generale e l'allarme acqua*) ubicate in posti strategici per cercare di garantire l'udibilità dell'allarme a tutta la popolazione.

Nella Regione Locarno e Vallemaggia al momento attuale sono presenti 102 sirene fisse (39 di allarme generale e 56 di allarme combinato, vale a dire allarme generale + allarme acqua), queste ultime ubicate nelle località a valle degli sbarramenti idrici.

1.7.2 Informazioni supplementari sulle sirene

- Ogni sirena può essere messa in funzione individualmente o mediante telecomando (rete POLYALERT), azionabile presso il Comando della Polizia cantonale di Camorino o presso il Comando della Polizia comunale di Lugano.
- Ogni Comune deve incaricare un responsabile comunale dell'allarme ed un responsabile per ogni sirena affinché sia assicurata la messa in funzione dell'allarme in ogni momento.

Competenza d'impiego:

In caso di avvenimenti gravi, la competenza per l'ordine delle apparecchiature spetta:

- all'Autorità federale per i casi di radioattività diffusa;
- all'Autorità cantonale nel caso di inquinamenti chimici o tecnici che coinvolgono più Comuni;
- alle Autorità comunali in tutti gli altri casi ed inoltre nei casi di incendi o incidenti con radioattività o emissioni chimiche sul proprio territorio.

Proprietà:

Le sirene sono di proprietà del Cantone. La Regione PCi aiuta nella pianificazione e nella manutenzione ordinaria.

Competenze della Protezione Civile:

La protezione civile assume l'incarico di assicurare lo sganciamento dell'allarme unicamente in caso di chiamata; non potrebbe essere diversamente in quanto tale organizzazione non ha per legge questo compito e conseguentemente non è munita dei necessari mezzi per assicurare il servizio 24 ore su 24 lungo tutto l'arco dell'anno.

La collaborazione della PCi nella fase di prevenzione (nei cosiddetti tempi normali) si esprime comunque con il perfezionamento e la sorveglianza della fornitura dei mezzi tecnici (sirene e telecomandi), con il sussidio dei lavori di montaggio, con l'organizzazione delle prove tecniche annuali (primo mercoledì del mese di febbraio) e altri controlli affinché sia assicurata la copertura del territorio giurisdizionale.



1.7.3 Sistemi telematici

Nel 2013 tutta la Protezione Civile cantonale è stata equipaggiata con le radio POLYCOM.

La tecnologia POLYCOM permette di utilizzare una rete di sicurezza nazionale che grazie alla trasmissione digitale garantisce una sicurezza molto elevata (cifatura a quattro livelli).

La rete POLYCOM cantonale è strutturata in tre main switch (MS 311, 312, 313) che permettono la copertura totale del cantone Ticino.

Usando la modalità di gruppo si possono effettuare conversazioni tra due radio POLYCOM dalla Val Bedretto a Chiasso, mentre con la chiamata individuale è possibile conversare con un utente POLYCOM situato in qualsiasi parte del territorio elvetico.

La nostra organizzazione dispone al momento attuale di 43 radio TPH 700, dalla fine del 2013 il Posto Comando di piazza Castello è equipaggiato con un terminale fisso G3 Touch Screen che permette funzioni di controllo e di gestione della rete maggiori rispetto ai portatili.

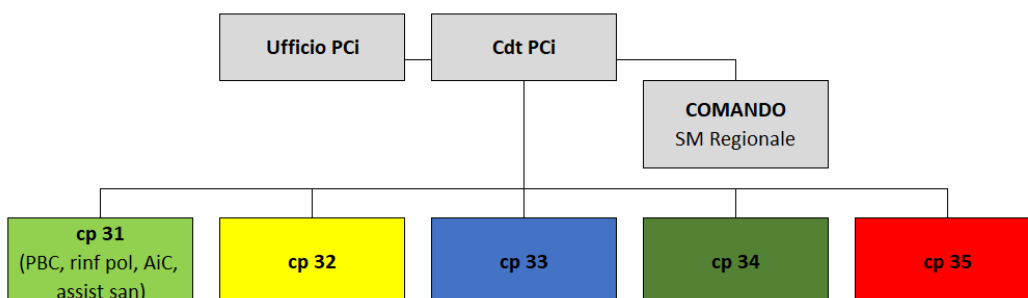
Nei Posti Comandi dislocati sul territorio è tuttora già disponibile un posto radio munito di adattatore da ufficio che permette comunicazioni più comode e discrete grazie a una cornetta.

1.8 Impiego della Protezione Civile

1.8.1 Organizzazione in caso di catastrofe

L'Organizzazione della chiamata in servizio dei militi della Protezione Civile è in revisione, non appena il gruppo di lavoro cantonale presenterà il nuovo concetto, verrà introdotto anche nella nostra regione.

1.9 Organigramma:





1.10 Sistema di chiamata per i militi PCi

La Protezione Civile è un ente di secondo intervento. Interviene a favore dei Partner o in modo autonomo, ciò dipende dall'evento e da chi ne fa la richiesta. A livello Cantonale per poter garantire un intervento efficace ed efficiente si è stabilito un piano catastrofe, mettendo a rotazione, le varie Regioni ed Il centro d'istruzione, di picchetto.

Durante gli interventi il nostro compito è principalmente quello di proteggere ed assistere la nostra popolazione. Tramite i vari servizi siamo pronti, inoltre, a sostenere gli organi di condotta, a collaborare con i Partner, a svolgere lavori di ripristino.

Di regola può essere allarmata da tre vie:

1. Dai Partner (117, 118, 144) tramite lo SMEPI (SM Enti di Primo Intervento)
2. Dalla CECALL o dallo SM di condotta Cantonale
3. Da un Comune o Ente Pubblico

Per gestire l'allarme è predisposto un picchetto a livello d'ufficio con due professionisti che garantiscono l'immediata entrata in servizio 7 giorni su 7, 24 ore al giorno.

La chiamata in servizio dei militi dei distaccamenti Catastrofi avviene per mezzo di messaggi SMS con la possibilità di far intervenire le formazioni necessarie in modo modulare.



CAPITOLO 2 - FUNZIONIGRADI

AMBITO	FUNZIONE	ABBREV	GRADO
Comando / condotta PCi	Comandante della PCi	cdt PCi	tenente colonnello ten col
	Sostituto comandante PCi	sost cdt PCi	maggiore magg
	Comandante di compagnia	cdt cp	capitano/primo tenente cap/I ten
	Ufficiale dell'organo di condotta	Uff OC	tenente/primo tenente ten/I ten
	Specialista tecnico	Spec tecn	milite/appuntato milite/app
Aiuto alla condotta	Capo aiuto alla condotta	C AiC	primo tenente I ten
	Ufficiale aiuto alla condotta	Uff AiC	tenente/primo tenente ten/I ten
	Sottufficiale aiuto alla condotta	Suff AiC	caporale/sergente cpl/sgt
	Aiuto alla Condotta	AiC	milite/appuntato milite/app
Protezione NBC	Ufficiale NBC	Uff NBC	primo tenente I ten
	Sottufficiale NBC	Suff NBC	milite/appuntato milite/app
	Specialista NBC	Spec NBC	milite/appuntato milite/app
Protezione beni culturali PBC	Ufficiale protezione beni culturali	Uff PBC	tenente/primo tenente ten/I ten
	Sottufficiale protezione beni culturali	Suff PBC	caporale/sergente cpl/sgt
	Specialista protezione beni culturali	Spec PBC	milite/appuntato milite/app



AMBITO	FUNZIONE	ABBREV	GRADO
Protezione e assistenza	Capo assistenza	C assist	primo tenente I ten
	Ufficiale assistenza	Uff assist	tenente ten
	Sottufficiale assistenza	Suff assist	caporale/sergente cpl/sgt
	Addetto all'assistenza	add assist	milite/appuntato milite/app
	Ufficiale servizio sanitario	Uff san	Tenente/primo tenente ten/I ten
	Sottufficiale servizio sanitario	Suff san	caporale/sergente cpl/sgt
	Specialista servizio sanitario	Spec s san	milite/appuntato milite/app
	Ufficiale care	Uff care	tenente/primotenente ten/I ten
	Sottufficiale care	Suff care	caporale/sergente cpl/sgt
	Specialista care	Spec care	milite/appuntato milite/app
Pionieri	Capo supporto tecnico	C supp tec	primo tenente I ten
	Capo distaccamento pionieri	C dist pi	tenente/primotenente ten/I ten
	Ufficiale pionieri	Uff pi	Tenente/primo tenente ten/I ten
	Sottufficiale pionieri	Suff pi	caporale/sergente cpl/sgt
	Pioniere	pi	milite/appuntato milite/app
Rinforzo polizia	Ufficiale rinforzo polizia	Uff rinf pol	tenente ten
	Sottufficiale rinforzo polizia	Suff rinf pol	caporale/sergente cpl/sgt
	milite rinforzo polizia	rinf pol	milite/appuntato milite/app



AMBITO	FUNZIONE	ABBREV	GRADO
Logistica	Capo logistica	C log	primo tenente I ten
	Ufficiale logistica	Uff log	Tenente/primo tenente ten/I ten
	Sergente maggiore	Sgtm	sergente maggiore sgtm
	Furiere	Fur	furiere fur
	Sottufficiale materiale	Suff mat	caporale/sergente cpl/sgt
	Sottufficiale infrastruttura	Suff infra	caporale/sergente cpl/sgt
	Sottufficiale trasporti	Suff trsp	caporale/sergente cpl/sgt
	Sottufficiale cucina	Suff cuc	caporale/sergente cpl/sgt
	Cuoco	cuoco	milite/appuntato milite/app
	Aiuto cucina	aiut cuc	milite/appuntato milite/app
	Sorvegliante materiale	sorv mat	milite/appuntato milite/app
	Sorvegliante infrastruttura	sorv infra	milite/appuntato milite/app
	Conducente	cond	milite/appuntato milite/app



CAPITOLO 3 - AVANZAMENTI

Spiegazioni concernenti gli avanzamenti e i corsi di formazione per i quadri

3.1 Basi legali

Secondo la legge federale sulla protezione civile art. 44, tutti i militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti. Di principio, nella nostra organizzazione di protezione civile regionale, non obblighiamo nessun milite all'avanzamento.

3.2 Qualifiche

Durante tutti i corsi di formazione come quelli di ripetizione, i quadri qualificano tutti i propri subalterni. Oltre all'impegno viene pure valutata la possibilità d'avanzamento ad una funzione superiore. Le qualifiche vengono viste dal comandante di compagnia e consegnate al direttore del corso, vengono inoltre visionate dalla Direzione dell'ufficio Consortile.

3.3 Proposta d'avanzamento

Se vi sono posti vacanti nella propria compagnia o eventualmente in altre, il milite proposto viene convocato ad un colloquio con il responsabile dell'istruzione regionale durante il quale il milite conferma la sua disponibilità all'avanzamento e quindi viene pianificata la sua formazione.

3.4 Corsi di formazione per quadri

I corsi di formazione per i quadri vengono di regola svolti a livello cantonale presso il Centro cantonale d'istruzione della protezione civile a Rivera. La direzione di tali corsi è garantita dal Centro d'istruzione cantonale e i formatori sono istruttori di protezione civile diplomati. La prima settimana di formazione sulla condotta per gli ufficiali di tutti i servizi viene svolta presso il Centro federale d'istruzione di Schwarzenberg. Sono pure svolti sotto la direzione federale i corsi quadri e specialisti del servizio NBC e questi vengono svolti presso il centro di competenza federale di Spiez.

I corsi quadri che si tengono al Cantone hanno una durata che varia dai 10 ai 13 giorni consecutivi, compreso il pagamento grado, fatta eccezione, per i corsi quadri legati alla logistica, che hanno una durata variabile da 5 a 7 giorni a dipendenza della funzione da acquisire.

3.5 Cerimonia di consegna del grado

Alla fine del corso cantonale per il pagamento del grado, il milite riceve un attestato di frequenza, mentre alla fine del primo corso regionale nella sua formazione riceverà ufficialmente i gradi corrispondenti alla sua nuova funzione.

3.6 Nomine dei quadri superiori

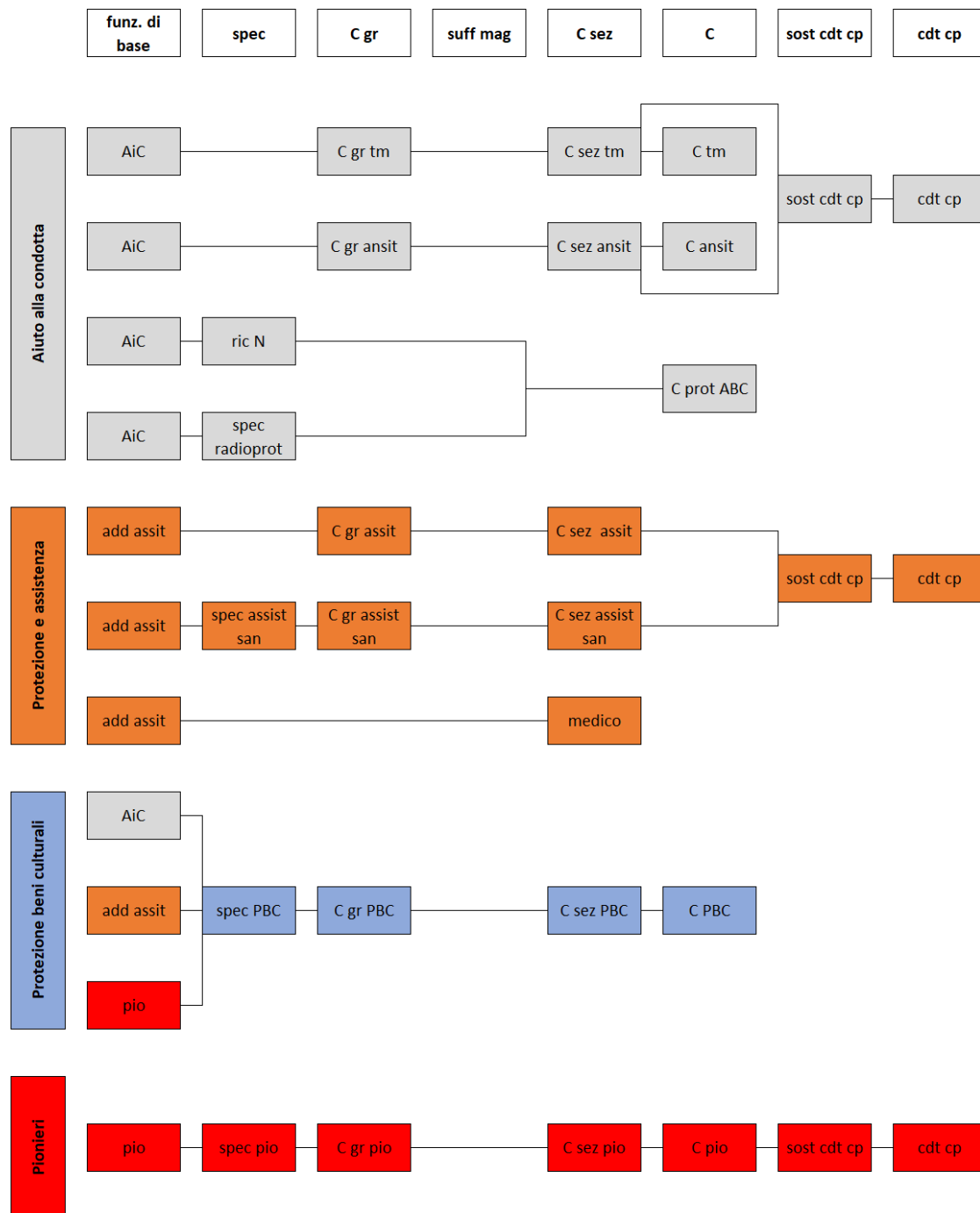
La nomina dei quadri superiori, quali i comandanti delle compagnie e i capi servizio dello stato maggiore della protezione civile avviene per decisione politica da parte della delegazione consortile. Le proposte vengono presentate una volta all'anno, con validità al 1° gennaio dell'anno successivo. La formazione per comandanti di compagnie comprende una settimana a livello federale e una a livello cantonale, non consecutive.

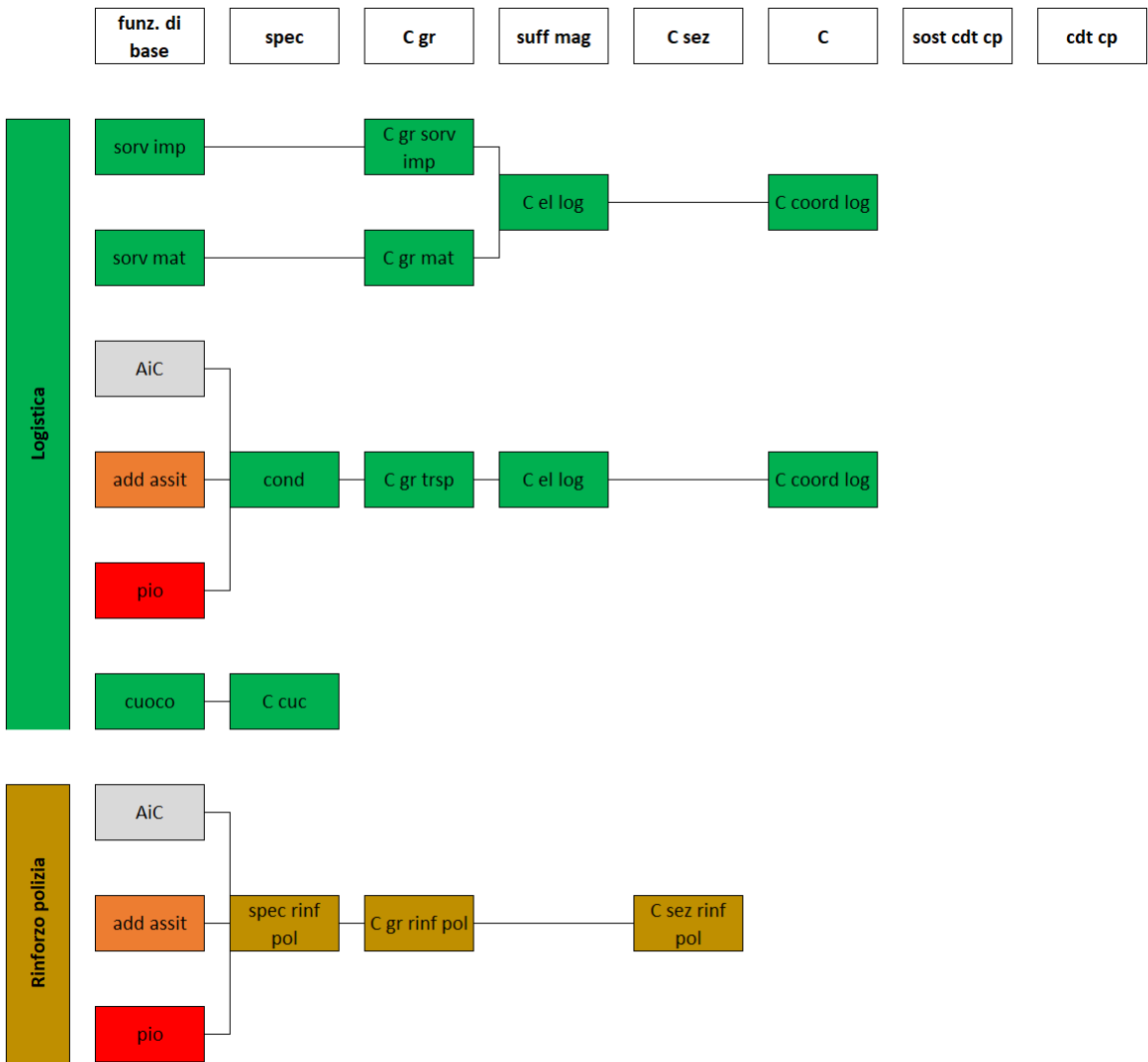
3.7 Cerimonia Promozione Ufficiali

Nel mese di dicembre la Sezione del Militare e della Protezione della Popolazione organizza una cerimonia per la consegna degli attestati cantonali per gli Ufficiali che hanno terminato la formazione cantonale.



CAPITOLO 4 - ITER ISTRUZIONE







CAPITOLO 5 - CORSI REGIONALI 2024

SCHEDE TECNICHE



Perfezionamento quadri e specialisti:

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Quadri della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia incorporati nei vari servizi.

Condizioni:

- Aver assolto l'istruzione di base
- Aver assolto il corso quadri condotta o il corso complementare nella propria funzione.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Istruzione e aggiornamento dei quadri e specialisti.

Durata:

1 o 2 giorni

Luogo:

Centro d'istruzione Regionale, Locarno

Materia d'insegnamento:

Istruzioni tecniche di dettaglio ed esercitazioni di condotta.

Forme didattiche e sociali:

Workshop, esercizi di condotta e tecnica di lavoro.

Date dei corsi:

- | | |
|--|---------------|
| - Corso perfezionamento PBC I° sc | 17.01.2024 |
| - Corso perfezionamento IMT I° sc | 18.01.2024 |
| - Corso perfezionamento assist I° sc | 19.01.2024 |
| - Corso perfezionamento Uff pio | 23.01.2024 |
| - Corso perfezionamento assist san 1 e 2 | 25/26.01.2024 |
| - Corso supplementare regionale per nuovi militi | 05/06.12.2024 |





Servizio assistenza sanitaria:

Corsi di ripetizione/ IPU

Destinatari / partecipanti:

Militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nel servizio assistenza sanitaria

Condizioni:

- Aver assolto l'istruzione base

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Esercitazioni pratiche nei vari istituti della regione a contatto diretto con persone bisognose di cure.
- Colonia con anziani, gestione totale fabbisogno ospiti.

Durata:

5/6 giorni

Luogo:

Centro d'Istruzione Regionale, Locarno
Strutture medicalizzate regionali
Casa Otaf, Sommascona

Materia d'insegnamento:

Lavoro pratico a diretto contatto con anziani e residenti bisognosi di cure.

Forme didattiche e sociali:

Lavoro a diretto contatto con persone bisognose di cure.

Particolarità:

Il corso di ripetizione Sommascona è un corso residenziale della durata di sei giorni (lu-sa) ed interessa i militi dell'assistenza come pure i militi dell'assistenza sanitaria.

Date dei corsi:

- | | |
|---|---------------|
| - Corso di ripetizione assist san I cp 31 | 19/23.02.2024 |
| - IPU assist san II cp 31 (Sommascona) | 19/24.08.2024 |
| - Corso di ripetizione BLS/DAE | 02/03.12.2024 |





Pionieri

Corsi di ripetizione delle compagnie salvataggio

Destinatari / partecipanti:

Quadri e militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, istruiti nei servizi pionieri, aiuto alla condotta e logistica.

Condizioni:

- Aver assolto il corso per militi.
- Aver assolto i relativi corsi di condotta per Quadri.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Istruzione specialistica e refresh materiale ed attrezzi conosciuti.
- Esercitare la condotta a tutti i livelli.
- Esercizi d'intervento sul terreno.

Durata corso preparatorio:

2 giorni: dir corso, Quadri e logistica

Durata del corso di ripetizione:

dai 3 ai 13 giorni

Luogo: cp 32 (impianto Lodano) / 33 /34 / 35: CIR Locarno

Materia d'insegnamento:

Durante il corso sono previste delle istruzioni di dettaglio (condotta, BLS-DAE, pionieri).

Forme didattiche e sociali:

Istruzione tecnica, lavoro sulle piazze di lavoro, lavori di pubblica utilità, esercitazioni di gruppo.

Date dei corsi:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Corso di preparazione cp 34 | 06/07.05.2024 |
| - Corso di ripetizione cp 34 | 08/17.05.2024 |
| - Corso di preparazione cp 35 | 17/18.06.2024 |
| - Corso di ripetizione cp 35 | 19.06/01.07.2024 |
| - Corso di preparazione cp 32 | 09/10.09.2024 |
| - Corso di ripetizione cp 32 | 11/23.09.2024 |
| - Corso di preparazione cp 33 | 07/08.10.2024 |
| - Corso di ripetizione cp 33 | 09/18.10.2024 |





Protezione dei beni culturali (PBC):

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nel servizio PBC.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per militi.
- Aver assolto il corso complementare nella funzione specialistica..

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Eseguire l'inventario e le pianificazioni d'intervento sugli oggetti A (riconosciuti a livello federale), B (riconosciuti a livello cantonale) e C (riconosciuti a livello comunale) in collaborazione con l'Ufficio Beni Culturali cantonale.
- Esercitare il lavoro di evacuazione di luoghi quali chiese, musei, ecc. e la relativa protezione e conservazione dei beni contenuti.

Durata:

5 giorni

Luogo:

Centro d'Istruzione Regionale, Locarno

Materia d'insegnamento:

Non è prevista alcuna formazione durante il corso.

Forme didattiche e sociali:

Lavoro in gruppo composto da un capo gruppo, un fotografo, un ingegnere o architetto o disegnatore, un informatico e due specialisti PBC.

Date dei corsi:

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| - Corsi di ripetizione PBC I | 04/08.03.2024 |
| - Corsi di ripetizione PBC II | 11/15.03.2024 |
| - Corso di ripetizione PBC III | 02/06.09.2024 |
| - Corso di ripetizione PBC IV | 21/25.10.2024 |





Servizio logistica:

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nei servizi salvataggio, sorveglianti materiale e conducenti.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per militi.
- Aver assolto il corso complementare nella funzione specialistica
- Aver assolto il relativo corso di condotta per Quadri.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Manutenzione del materiale, dell'attrezzatura e dei veicoli.

Durata:

4/5 giorni

Luogo:

Centro d'Istruzione Regionale, Locarno

Materia d'insegnamento:

Non sono previsti momenti d'istruzione.

Forme didattiche e sociali:

Lavoro indipendente a gruppi.

Particolarità:

Militi o quadri con professioni affini al servizio.

Date dei corsi:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - Corso di ripetizione Materiale I | 04/08.03.2024 |
| - Corso di ripetizione Veicoli I | 09/12.04.2024 |
| - Corso di ripetizione Veicoli II | 05/08.11.2024 |
| - Corso di ripetizione Materiale II | 18/22.11.2024 |





Servizio pianificazioni:

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nei servizi assistenza o aiuto alla condotta.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per militi.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Aggiornare le pianificazioni PIAT, SIT-GAP, CPR e risorse.

Durata:

4 giorni

Luogo:

Centro d'Istruzione Regionale, Locarno

Materia d'insegnamento:

Nessuna istruzione particolare prevista.

Forme didattiche e sociali:

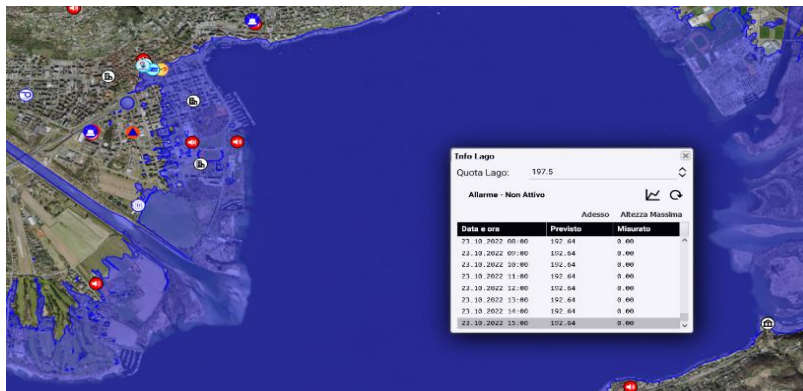
Lavoro individuale con mezzi informatici.

Particolarità:

Necessarie buone conoscenze informatiche e del territorio.

Date dei corsi:

- | | |
|---|---------------|
| - Corso di ripetizione Pianificazione I | 06/09.02.2024 |
| - Corso di ripetizione Pianificazione II | 23/26.04.2024 |
| - Corso di ripetizione Pianificazione III | 21/24.05.2024 |
| - Corso di ripetizione Pianificazione IV | 27/30.08.2024 |





Manutenzione impianti:

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Quadri e militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, istruiti nel servizio manutenzione impianti.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per i militi.
- Aver assolto i relativi corsi di condotta per Quadri.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Istruzione specialistica.
- Esercitare la condotta a tutti i livelli.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei rifugi.

Durata:

5 giorni

Luogo:

Impianti e rifugi pubblici della Regione

Materia d'insegnamento:

Manutenzione tecnica

Forme didattiche e sociali:

Lavoro di gruppo

Date dei corsi:

- | | |
|------------------------------------|---------------|
| - Corso di ripetizione Impianti I | 11/15.03.2024 |
| - Corso di ripetizione Impianti II | 11/15.11.2024 |





Protezione e assistenza:

Corsi di ripetizione

Destinatari / partecipanti:

Quadri e militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nel servizio protezione e assistenza.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per militi.
- Aver assolto i relativi corsi di condotta per Quadri.

Basi legali:

Art. 53 LPPC

Obiettivi:

- Per il 2024 lo sforzo principale è il controllo periodico dei rifugi (CPR).

Durata:

5 giorni

Luogo:

Centro d'Istruzione Regionale, Locarno
Posto Comando Ascona
Comuni della regione

Materia d'insegnamento:

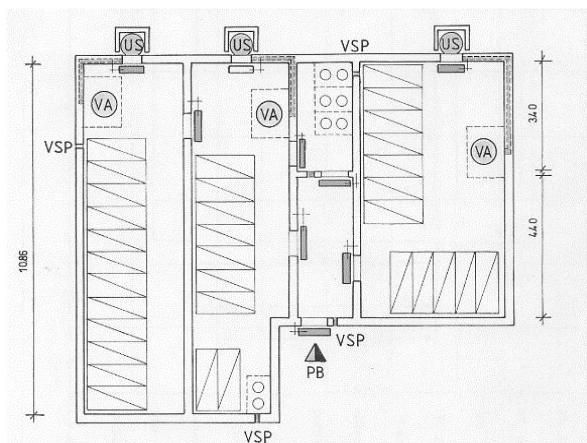
- Istruzione sul controllo periodico dei rifugi (CPR).

Forme didattiche e sociali:

Lavoro pratico a contatto con la popolazione.

Date dei corsi:

- | | |
|---|------------------|
| - Corso di ripetizione Controllo Periodico Rifugi 1 | 25/29.03.2024 |
| - Corso di ripetizione Controllo Periodico Rifugi 2 | 03/07.06.2024 |
| - Corso di ripetizione Controllo Periodico Rifugi 3 | 08/12.07.2024 |
| - Corso di ripetizione Controllo Periodico Rifugi 4 | 30.09/04.10.2024 |





IPU Giornata svizzera di sport scolastico:

Corsi di pubblica utilità

Destinatari / partecipanti:

Quadri e militi della protezione civile Regione Locarno e Vallemaggia, incorporati nei servizi salvataggio, aiuto alla condotta e protezione e assistenza.

Condizioni:

- Aver assolto il corso base per militi.
- Aver assolto il corso tecnico nella propria funzione.

Basi legali:

Art. 53 cpv 3 LPPC

Obiettivi:

Intervento di pubblica utilità, segnalazione stradale, trasporto e consegna di materiale, infopoint

Durata:

1 giorno

Luogo:

- Centro d'Istruzione Regionale, Locarno
- Bellinzona (Stadio, Bagno pubblico, Centro GS, Centro Arti e Mestieri) e Centro Sportivo di Tenero

Materia d'insegnamento:

Non sono previsti momenti d'istruzione.

Data del corso:

- Intervento di pubblica utilità Giornata svizzera di sport scolastico 24.05.2024





CAPITOLO 6 - TABELLA RIASSUNTIVA CORSI REGIONALI 2024

GENNAIO				FEBBRAIO				MARZO				APRILE				MAGGIO				GIUGNO			
Lu 1	Capodanno	Gi 1						Ve 1	CP mat 1	CP PBC 1/2		Lu 1	Lunedì di Pasqua	Me 1	Festa del lavoro	Sa 1							
Ma 2		Ve 2						Sa 2				Ma 2		Gi 2		Do 2							
Me 3	Picchetto casa	Sa 3						Do 3				Me 3	Picchetto casa	Ve 3		Lu 3							
Gi 4		Do 4						Lu 4				Gi 4		Sa 4		Ma 4							
Ve 5		Lu 5	CP pianif 1					Ma 5				Ve 5		Do 5		Me 5							
Sa 6	Epifania	Ma 6						Me 6	CR mat 1	CR PBC 1		Sa 6		Lu 6		Gi 6							
Do 7		Me 7						Gi 7				Do 7		Ma 7	CP CR pio 34	Ve 7							
Lu 8		Do 8	CR pianif 1					Ve 8				Lu 8	CP veic	Me 8	CR pio 34	Sa 8							
Ma 9		Ve 9						Sa 9				Ma 9		Gi 9	Ascensione	Do 9							
Me 10		Sa 10						Do 10				Me 10	CR veic 1	Ve 10	CR pio	Lu 10							
Gi 11		Do 11	Picchetto casa					Lu 11				Gi 11		Sa 11		Ma 11							
Ve 12		Lu 12						Ma 12				Ve 12	CP WS1	Do 12		Me 12							
Sa 13		Ma 13	Martedì grasso					Me 13	CR IMT 1	CR PBC 2		Sa 13		Lu 13		Gi 13							
Do 14		Me 14	Mercoledì ceneri					Gi 14				Do 14		Ma 14		Ve 14							
Lu 15	CP	Do 15	Picchetto casa	CP san				Ve 15				Lu 15	Work Shop 1	Me 15		Do 15							
Ma 16		Ve 16						Sa 16				Ma 16		Gi 16		Do 16							
Me 17	C perf PBC I°sc	Sa 17						Do 17				Me 17		Ve 17		Lu 17							
Gi 18	C perf IMT I°sc	Do 18						Ma 18				Gi 18		Sa 18		Ma 18							
Ve 19	C perf Assist I°sc	Lu 19	Pic casa					Me 19	S. Giuseppe			Ve 19	Cp Slow-Up	Do 19		Me 19							
Sa 20		Do 20						Ma 20				Sa 20		Lu 20	Pentecoste	Gi 20							
Do 21		Me 21	CR assist san					Gi 21				Do 21	Slow-Up	Ma 21		Do 21							
Lu 22	CP	Do 22						Ve 22	CP CR CPR 1			Lu 22	CP pianif 2	Me 22	CR pianif 3	Sa 22							
Ma 23	C perf uff pio	Ve 23						Sa 23				Ma 23		Do 23	CP CR sport	Do 23							
Me 24	CP	Sa 24						Do 24				Me 24	CR pianif 2	Ve 24		Lu 24							
Gi 25	C perf assist san 1	Do 25						Ma 25				Gi 25		Sa 25		Ma 25							
Ve 26	C perf assist san 2	Lu 26						Me 26				Ve 26		Do 26		Me 26							
Sa 27		Do 27						Ma 27	CR CPR 1			Sa 27		Lu 27		Gi 27							
Do 28		Me 28						Gi 28				Do 28		Ma 28	CP CR 2	Ve 28							
Lu 29		Do 29	CP IMT1					Ve 29				Lu 29		Me 29		Sa 29	Ss. Pietro e Paolo						
Ma 30		Sa 30						Sa 30				Ma 30		Gi 30	Corpus Domini	Do 30							
Me 31		Do 31						Do 31	Pasqua					Ve 31									

Picchetto Cantonale R3

LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE			
Lu 1	CR ripristino	Gi 1	Festa Nazionale CH	Do 1	Triathlon	Ma 1		Ve 1	Ognisanti	Do 1		Lu 1		Me 1		Sa 1		Do 1		Lu 1	Cp	BLS 1	
Ma 2		Ve 2		Lu 2		Me 2		Sa 2		Lu 2	CR CPR 4	Ma 2		Do 2		Sa 2		Ma 2		Ma 2	BLS 2	BLS 3	
Me 3		Sa 3		Ma 3		Gi 3		Do 3		Me 3		Gi 3		Do 3		Do 3		Me 3		Me 3			
Gi 4	CP CPR 3	Do 4		Me 4		Ve 4		Lu 4		Gi 4		Do 4		Ma 4	CP veic 2	Lu 4		Me 4		Me 4	CP 18°		
Ve 5		Lu 5		Gi 5		Sa 5		Do 5		Me 5		Sa 5		Do 5		Ma 5		Gi 5		Gi 5	18° primo		
Sa 6		Ma 6		Ve 6		Do 6		Lu 6		Me 6		Do 6		Ma 6	CR veic 2	Ve 6		Ve 6		Ve 6	18° secondo		
Do 7		Me 7		Sa 7		Gi 7		Do 7		Lu 7		Do 7		Ma 7		Gi 7		Sa 7		Sa 7			
Lu 8		Do 8		Me 8		Do 8		Ma 8		Ve 8	CP CR pio 33	Ma 8		Do 8	CP IMT	Ve 8		Do 8		Do 8	Immacolata		
Ma 9		Ve 9		Sa 9		Lu 9	CP CR pio 32	Me 9		Sa 9		Me 9		Do 9		Sa 9		Lu 9		Lu 9			
Me 10	CR CPR 3	Do 10		Ma 10		Gi 10		Do 10		Me 10		Gi 10		Do 10		Do 10		Ma 10		Ma 10			
Gi 11		Do 11		Me 11		Do 11		Ma 11		Ve 11		Do 11		Ma 11		Lu 11		Me 11		Me 11			
Ve 12		Lu 12		Gi 12		Sa 12		Do 12		Me 12		Sa 12		Do 12		Ma 12		Gi 12		Gi 12			
Sa 13		Ma 13		Ve 13		Do 13		Lu 13		Me 13		Do 13		Ma 13		Ve 13		Ve 13		Ve 13			
Do 14		Me 14		Sa 14		Do 14		Ma 14		Ve 14		Do 14		Ma 14		Gi 14		Sa 14		Sa 14			
Lu 15		Do 15		Me 15		Do 15		Ma 15		Ve 15		Do 15		Ma 15		Ve 15		Do 15		Do 15			
Ma 16		Ve 16	Assunzione	Do 16		Lu 16		Me 16		Sa 16		Me 16		Do 16		Sa 16		Lu 16		Lu 16			
Me 17		Sa 17	CP Sommascona	Ma 17		Gi 17		Do 17		Me 17		Gi 17		Do 17		Do 17		Ma 17		Ma 17			
Gi 18		Do 18		Me 18		Do 18		Ma 18		Ve 18		Do 18		Ma 18		Lu 18		Me 18		Me 18			
Ve 19		Lu 19		Gi 19		Sa 19		Do 19		Me 19		Sa 19		Do 19		Ma 19		Ve 19		Ve 19			
Sa 20		Do 20		Me 20		Do 20		Ma 20		Ve 20		Do 20		Ma 20		Me 20		Do 20		Do 20			
Do 21		Me 21	CR Sommascona	Sa 21		Do 21		Ma 21		Ve 21		Do 21		Ma 21		Gi 21		Sa 21		Sa 21			
Lu 22		Do 22	Smontaggio Festival	Ma 22		Do 22		Me 22		Sa 22		Do 22		Ma 22		Ve 22		Do 22		Do 22			
Ma 23		Ve 23		Gi 23		Do 23		Ma 23		Ve 23		Do 23		Ma 23		Sa 23		Lu 23		Lu 23	Picchetto casa		
Me 24		Sa 24		Do 24		Ma 24		Ve 24		Do 24		Gi 24		Do 24		Lu 24		Do 24		Do 24	Vigilia Natale		
Gi 25	Mont Festival 1	Do 25		Me 25		Sa 25		Do 25		Ma 25		Ve 25		Do 25		Lu 25		Me 25		Me 25	Natale		
Ve 26		Lu 26	CP pianif 4	Gi 26		Do 26		Ma 26		Ve 26		Sa 26		Do 26		Ma 26		Ve 26		Ve 26	S. Stefano		
Sa 27		Do 27		Me 27		Do 27		Ma 27		Ve 27		Do 27		Ma 27		Me 27		Do 27		Do 27	Picchetto casa		
Do 28		Me 28	CP pianif 4	Sa 28		Do 28		Ma 28		Ve 28		Do 28		Ma 28		Gi 28		Sa 28		Sa 28			
Lu 29		Do 29		Me 29		Do 29		Ma 29		Ve 29		Do 29		Ma 29		Ve 29		Do 29		Do 29			
Ma 30	Mont Festival 2	Ve 30	CP PBC 3	Do 30		Ma 30		Ve 30		Do 30		Me 30		Sa 30		Gi 30		Sa 30		Sa 30	Picchetto casa		
Me 31		Sa 31		Do 31		Ma 31		Ve 31		Do 31		Gi 31		Do 31		Me 31		Ma 31		Ma 31	S. Silvestro		

Picchetto Cantonale R3



CAPITOLO 7 - CORSI CANTONALI 2024

Istruzione base sorvegliante infrastruttura	17/31.01.2024
Istruzione base cuochi	17/31.01.2024
Istruzione base assistenza	24.01/09.02.2024
Istruzione quadri 1 assistenza	24.01/09.02.2024
Istruzione quadri 2 assistenza	29.01/09.02.2024
Corso ripetizione aiuto cucina	05/07.02.2024
Istruzione base pionieri	14.02/01.03.2024
Istruzione quadri 1 pionieri	19.02/01.03.2024
Istruzione quadri 2 pionieri	19.02/01.03.2024
Istruzione complementare Ordinanza ufficio	15/16.02.2024
Istruzione quadri furieri	19.02/01.03.2024
Istruzione base assistenza	13/29.03.2024
Istruzione quadri 1 assistenza	13/29.03.2024
Istruzione quadri 2 assistenza	18/29.03.2024
Istruzione quadri 3 corso Cdt cp (parte cantonale)	11/15.03.2024
Istruzione base Aiuto alla Condotta	03/19.04.2024
Istruzione quadri 1 Aiuto alla Condotta	08/19.04.2024
Istruzione quadri 2 Aiuto alla Condotta	08/19.04.2024
Ufficiali 1° parte UFPP	08/12.04.2024
Istruzione quadri 1 Protezione Beni Culturali	15/26.04.2024
Istruzione complementare Protezione Beni Culturali	22/26.04.2024
Capo Intervento Malattie Altamente Contagiose (MAC)	13/17.05.2024
Istruzione complementare conducenti	05/14.06.2024
Istruzione base pionieri	12/28.06.2024



Istruzione quadri 1 pionieri	17/28.06.2024
Istruzione quadri 2 pionieri	17/28.06.2024
Istruzione base assistenza	03/19.07.2024
Istruzione quadri 1 assistenza	03/19.07.2024
Istruzione quadri 2 assistenza	08/19.07.2024
Istruzione complementare pionieri	03/12.07.2024
Istruzione complementare conducenti	17/26.07.2024
Istruzione complementare Malattie Altamente Contagiose (MAC)	05/09.08.2024
Istruzione base pionieri	12/14.08.2024
Istruzione base pionieri	19/30.08.2024
Istruzione quadri 1 pionieri	19/30.08.2024
Istruzione quadri 2 pionieri	19/30.08.2024
Istruzione base assistenza	04/20.09.2024
Istruzione quadri 1 assistenza	04/20.09.2024
Istruzione quadri 2 assistenza	09/20.09.2024
Istruzione complementare Ordinanza ufficio	03/04.10.2024
Ufficiali 1° parte UFPP	14/18.10.2024
Istruzione quadri furieri	07/18.10.2024
Istruzione quadri 1 trasporti	07/18.10.2024
Istruzione quadri 1 infrastrutture	07/18.10.2024
Istruzione quadri 1 materiale	07/18.10.2024
Istruzione quadri sergente maggiore (sgtm)	07/18.10.2024
Istruzione base pionieri	02/18.10.2024
Istruzione quadri 1 pionieri	07/18.10.2024
Istruzione quadri 2 pionieri	07/18.10.2024



Istruzione complementare conducenti	22/31.10.2024
Istruzione complementare Malattie Altamente Contagiose (MAC)	04/08.11.2024
Istruzione base Aiuto alla Condotta	06/22.11.2024
Istruzione quadri 1 Aiuto alla Condotta	11/22.11.2024
Istruzione quadri 2 Aiuto alla Condotta	11/22.11.2024
Istruzione base sorvegliante materiale	13/29.11.2024
Istruzione quadri 1 rinforzo polizia	25.11/06.12.2024
Istruzione complementare rinforzo polizia	02/06.12.2024
Istruzione complementare E28/E29	25.11/06.12.2024



CAPITOLO 8 - CORSI FEDERALI 2024

Per partecipare ai corsi fa stato il programma pubblicato sul sito ufficiale della confederazione.

<https://www.babs.admin.ch/it/publikservice/service/angebot.html>



CAPITOLO 9 - DIRETTIVE CORSI REGIONALI

9.1 Programma dei corsi annuale

Il programma dei corsi annuale è consultabile agli albi comunali oppure sul sito internet www.pcilocarno.ch

9.2 Convocazioni

Le convocazioni ai corsi sono inviate al milite, di regola, via posta B, almeno sei settimane prima dell'inizio del corso.

Per quel che concerne le convocazioni ai corsi cantonali sono inviate almeno dieci settimane prima dell'inizio del corso.

9.3 Ufficio del corso

Prima dell'entrata in servizio:

Ufficio consortile PCi
Via ai Saleggi 14a
6600 LOCARNO
tel. 091 760 60 60
fax 091 760 60 15
info@pcilocarno.ch
www.pcilocarno.ch

Durante il corso (di regola):

Centro Istruzione regionale (CIR)
Piazza Castello
6600 LOCARNO
Tel 091 751 66 90

9.4 Differimento di servizio

Non esiste alcun diritto al differimento di servizio, art. 36 OPCi. Possono essere presentate domande di differimento scritte **al più tardi tre settimane** prima dall'entrata in servizio, inoltrandole, debitamente motivate e documentate, alla Protezione Civile Locarno e Vallemaggia.

9.5 Congedi

Questioni organizzative non permettono di concedere congedi non pianificati.

Verranno pertanto valutati solo se richiesti per iscritto **al più tardi 10 giorni** prima dell'entrata in servizio (art. 44 OPCi) alla Protezione Civile Locarno e Vallemaggia. La domanda deve essere motivata.

9.6 Visita Sanitaria d'entrata

Durante l'entrata in servizio è prevista una visita sanitaria. Chi, per ragioni di salute non può entrare in servizio, è tenuto ad inviare immediatamente alla Protezione Civile Locarno e Vallemaggia un'attestazione del medico curante in busta chiusa e il libretto di servizio (art. 43 OPCi).



9.7 Uso veicoli privati

Per l'entrata in servizio ed il licenziamento è concessa un'autorizzazione generale; durante il tempo di lavoro l'uso di auto private richiede l'autorizzazione del direttore del corso.

9.8 Indennità di trasporto

Sono indennizzate le spese di trasporto, documentate dal domicilio al luogo di servizio. Sono ammessi solo mezzi di trasporto pubblici quali treno, autopostali, battelli, bus e funicolari.

Vi sono due possibilità per posteggiare il veicolo privato:

- a. posteggiare presso l'autosilo di Piazza Castello (Locarno). Il prezzo di favore è di CHF 5.00 al giorno, ma questo solo vidimando il ticket nell'apposito apparecchio situato all'interno del Centro d'Istruzione Regionale (CIR). In caso d'intervento o di lavoro di pubblica utilità, il prezzo del posteggio viene rimborsato.
- b. posteggiare nello sterrato di Piazza Castello, applicando l'apposito tagliando ricevuto con la convocazione.

9.9 Assicurazione

La direzione ed i partecipanti sono assicurati contro malattie ed infortuni presso l'Assicurazione Militare Federale - SUVA.

9.10 Sussistenza

A carico della direzione del corso (bibite escluse).

9.11 Indennità

In base alle disposizioni federali e cantonali che regolano la materia.

9.12 Informazioni su internet

A partire dal 01 dicembre 2022 è possibile consultare l'offerta dei corsi sul sito internet www.pcilocarno.ch

9.13 Informazioni

Ufficio consortile PCi

Via ai Saleggi 14a

6600 LOCARNO

tel. 091 760 60 60

fax 091 760 60 15

info@pcilocarno.ch

www.pcilocarno.ch



CAPITOLO 10 - DIRETTIVE CORSI CANTONALI



Centro d'istruzione cantonale

DIRETTIVE GENERALI – valevole da: 01.01.2021

(allegato alla convocazione/chiamata in servizio)

1. Basi legali

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 4 ottobre 2002.

Ordinanza sulla protezione civile (OPCi) del 5 dicembre 2003.

Legge sulla protezione civile (LPCi) del 26 febbraio 2006 (del 2007).

Regolamento sulla protezione civile (RPCi) del 3 giugno 2008 (del 2008).

2. Definizione

Le presenti disposizioni completano quanto definito nella Convocazione personale.

3. Informazioni all'albo

Le informazioni generali e organizzative sono affisse all'albo nell'atrio del Centro cantonale d'istruzione della Protezione civile (di seguito Centro istruzione).

4. Via di servizio

Il Capo classe è il punto di riferimento per ogni informazione, richiesta o problema concernente il servizio.

5. Orari di istruzione (di principio)

Per tutti i corsi:

07.30 apertura del Centro istruzione

08.00 inizio istruzione

12.00 pausa pranzo

13.00 ripresa istruzione

17.00 fine dell'istruzione e licenziamento serale e pernottamento al domicilio

Durata del servizio:

Se il servizio si protrae su più settimane, durante il fine settimana il milite è in servizio e riceve dunque l'indennità per la perdita di guadagno, ma non deve di principio presentarsi al Centro istruzione.

6. Ritardi

Non sono ammessi ritardi.

7. Impossibilità ad entrare in servizio

L'interessato informa immediatamente il Segretariato del Centro istruzione ed è tenuto a comprovare l'impossibilità ad entrare in servizio con dei giustificativi ufficiali.

8. Differimento di servizio

I militi della protezione civile possono, al più tardi tre settimane prima dell'entrata in servizio, presentare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento. La domanda deve essere motivata. Non vi è alcun diritto al differimento di servizio.



Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio (art. 36 OPCi).

9. Congedi prima e durante il servizio

Le richieste di congedo devono essere inoltrate al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio. In casi urgenti la domanda può essere presentata anche durante il servizio. Di principio non vi è alcun diritto al congedo. L'organo responsabile della convocazione decide in via definitiva in merito alla domanda (art. 44 OPCi).

10. Tenuta

Ogni milite è tenuto a presentarsi all'entrata in servizio con la divisa della Protezione civile portata in modo impeccabile, compresi **gli scarponi di ordinanza**. L'equipaggiamento personale completo deve essere verificato e, se necessario, fatto sostituire prima dell'entrata in servizio. Ogni milite è responsabile del proprio equipaggiamento.

11. Effetti personali

Ogni milite è responsabile dei propri effetti personali. La direzione del Centro istruzione declina ogni responsabilità e non si fa promotore di nessuna indagine volta a stabilire responsabilità per furti, danneggiamenti o altro.

12. Veicoli privati

I veicoli privati possono essere parcheggiati unicamente nei posteggi designati. Il loro uso durante il servizio è vietato (eccezione: per i congedi).

13. Indennità di trasporto

Il partecipante che intende compiere il percorso tra il luogo di domicilio e il Centro istruzione utilizzando i mezzi di trasporto pubblici, **deve richiedere presso la Cancelleria del Centro stesso il Voucher "Rail Check"**. Unicamente grazie a questo documento, da presentare presso ogni stazione FFS munita di sportello (tramutazione del Voucher in biglietto), ogni astretto al servizio potrà usufruire del diritto al viaggio gratuito. La richiesta dovrà essere inoltrata presso il Centro istruzione **almeno cinque giorni lavorativi** prima dell'inizio del corso. Biglietti presentati in assenza della richiesta del Rail-Check non verranno rimborsati. I costi per l'eventuale utilizzo del veicolo privato sono a carico dei militi.

14. Assicurazione malattia / infortunio durante il servizio

All'entrata in servizio viene effettuata un'interrogazione sanitaria. Chi per ragioni di salute non è in grado di viaggiare è tenuto, prima dell'entrata in servizio, ad avvisare il nostro ufficio ed inoltrare immediatamente il certificato medico ufficiale in busta chiusa o mediante posta elettronica. Il documento è scaricabile dal seguente link: www4.ti.ch/di/smpp/protezione-civile/militi.

Il partecipante è assicurato contro le malattie e gli infortuni presso l'Assicurazione Militare (SUVA) per tutta la durata del servizio. I militi che accusano problemi sanitari devono annunciarsi, per la via di servizio, al Segretariato del Centro istruzione.

15. Materiale

Ogni partecipante è responsabile del materiale a lui affidato. In caso di perdita o di danneggiamento, sarà chiamato a risarcire, totalmente o in parte, i costi di sostituzione. I costi non imputabili al singolo individuo saranno addebitati equamente agli interessati.

16. Prescrizioni di sicurezza



Ogni partecipante è responsabile del rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza.

17. Fumo

All'interno degli stabili, sui veicoli di servizio e durante le lezioni è vietato fumare.

18. Alcool e sostanze stupefacenti

Il consumo di bevande alcoliche e di stupefacenti è vietato. Come pure è vietato presentarsi in servizio sotto l'effetto di tali sostanze.

19. Apparecchi elettronici / telefoni cellulari privati

L'uso di apparecchi elettronici e di telefoni cellulari privati durante le lezioni è vietato.

20. Registrazione e divulgazione di dati, informazioni, immagini e registrazioni

La registrazione e/o la pubblicazione di immagini, filmati, sequenze video o di altre riproduzioni simili su qualsiasi tipo di media sia in forma stampata che in forma elettronica è vietata.

21. Qualifiche / proposte di avanzamento o specializzazione

Prima della fine del servizio i singoli militi vengono informati, da parte del proprio Capo classe, in merito alle qualifiche e alle eventuali proposte di avanzamento o specializzazione.

22. Infrazioni alle disposizioni

Il mancato rispetto delle norme di legge o di queste disposizioni viene trattato quale inosservanza delle prescrizioni di servizio e può portare al licenziamento immediato e/o alla conseguente apertura di una procedura disciplinare secondo gli art. 88-90 LPPC.

23. Contatti

Il Segretariato del Centro istruzione è raggiungibile durante le ore d'ufficio al seguente numero di telefono 091 815 14 11, al numero di fax 091 815 14 19 o all'indirizzo e-mail di-centro.istruzione@ti.ch.

24. Organo di ricorso

Per ogni decisione adottata dalla Direzione del corso, l'istanza di ricorso è la Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Monteceneri, 01.01.2021

Il Capocentro Istruzione SMPP

magg. M. Borgna



CAPITOLO 11 - DIRETTIVE CORSI FEDERALI

Indicazioni generali relative ai corsi Federali

11.1 Istituzione certificata

La divisione Istruzione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione è certificata secondo la norma ISO 21001. Questa norma definisce i requisiti fondamentali per i centri di formazione.

11.2 Condizioni d'ammissione

Le condizioni d'ammissione ai corsi sono elencate nella descrizione del relativo corso e sono vincolanti. Il personale insegnante a tempo pieno è autorizzato a frequentare uno dei corsi per titolari di funzione nella protezione della popolazione.

11.3 Basi giuridiche

La divisione Istruzione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione adempie i compiti formativi statuiti nella legislazione e offre le prestazioni e il supporto concordati con altri uffici federali. La presente offerta di corsi si fonda sulle seguenti basi legali:

- Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC);
- Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)
- Ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop)

11.4 Iscrizione / Decisione relativa allo svolgimento dei corsi

I partecipanti devono essere iscritti per la via di servizio, ossia tramite il più alto organo o centro di comando (cantonale/federale) preposto oppure tramite l'ufficio cantonale responsabile della protezione della popolazione/protezione civile, all'Ufficio federale della protezione della popolazione, Centro d'istruzione, Kilchermatt 2, 3150 Schwarzenburg.

I partecipanti soggetti all'obbligo di prestare servizio di protezione civile devono essere iscritti tramite PISA. I partecipanti non soggetti a tale obbligo devono essere iscritti tramite il formulario d'iscrizione disponibile nella nostra homepage.

Con l'iscrizione il partecipante si impegna a frequentare il corso/modulo scelto e a fornire le prestazioni individuali richieste. L'iscrizione è valida unicamente se le condizioni d'ammissione conformemente alla descrizione del corso/modulo sono soddisfatte.

Se il numero di partecipanti è insufficiente, la divisione Istruzione dell'UFPP si riserva il diritto di annullare il corso in questione. Le persone iscritte vengono informate in merito alla decisione dal competente organo di notifica.

11.5 Svolgimento / Insegnamento

I corsi sono generalmente svolti in classi da 5 a 10 partecipanti. La documentazione da portare con sé al corso è indicata nelle istruzioni concernenti il corso. Un corso d'istruzione della protezione civile è considerato adempiuto quando è stato seguito per almeno il 90 per cento del tempo indicato nel programma di lavoro. Per i partecipanti all'istruzione del personale insegnante valgono i tempi di presenza minimi secondo la descrizione del modulo.

11.6 Congedo, differimento del servizio, dispensa / annullamento dell'iscrizione



Di principio non sussiste diritto al congedo. Le rispettive domande devono essere inoltrate conformemente alle disposizioni amministrative allegate alla convocazione o all'invito. I congedi nell'ambito della scuola per istruttori devono essere autorizzati dal datore di lavoro.

Chi per ragioni di forza maggiore dovesse annullare la propria iscrizione è pregato di comunicarlo il più presto possibile per la via di servizio.

11.7 Viaggio

I militi e il personale insegnante della protezione civile ricevono un codice promozionale con il quale possono ritirare gratuitamente un biglietto per il viaggio d'entrata in servizio e il rientro a domicilio dopo il licenziamento.

Per gli altri partecipanti, le spese di viaggio sono a carico del loro datore di lavoro, risp. del posto di comando o di notifica competente.

11.8 Assicurazione

Per l'intera durata del corso, congedi durante il fine settimana compresi, i militi della protezione civile (mil. PCi) e il personale insegnante della protezione civile sono assicurati contro malattia e infortunio presso l'assicurazione militare federale. Per gli altri partecipanti, la copertura assicurativa dev'essere regolata dal datore di lavoro, risp. dal posto di comando o di notifica competente.

11.9 Soldo / Indennità

I militi della protezione civile impegnati in servizi obbligatori ricevono il soldo secondo le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi).

11.10 Panoramica delle tasse d'iscrizione

L'offerta formativa è aperta ai seguenti gruppi di persone:

A. militi della protezione civile per i corsi che secondo la legge rientrano nel settore di competenza della Confederazione.

L'UFPP assume tutte le spese della formazione, ai sensi degli articoli 54 e 91 LPPC, compresi vitto e alloggio in camera doppia. Se disponibili, a pagamento vengono messe a disposizione camere singole o doppie a uso individuale.

B. Militi della protezione civile per i corsi che secondo la legge rientrano nel settore di competenza dei Cantoni

I cantoni assumono tutte le spese della formazione, compresi vitto e alloggio. I costi figurano nelle descrizioni dei corsi. Ai Cantoni compete inoltre l'attestazione dei giorni di servizio prestati conformemente all'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno e il pagamento del soldo.

C. Membri degli organi di condotta dei Cantoni

L'UFPP assume tutte le spese del corso (compresi vitto e alloggio) secondo gli articoli 22 e 26 LPPC, compresi vitto e alloggio in camera doppia. Se disponibili, a pagamento vengono messe a disposizione camere singole o doppie a uso individuale.



D. Specialisti dei sistemi di allarme, allerta e comunicazione della Confederazione (formatori e responsabili dei sistemi e delle reti)

Le spese di formazione sono a carico della Confederazione secondo gli art. 22 e 26 LPPC. Il vitto e l'alloggio in camere doppie sono inclusi. Se disponibili, a pagamento vengono messe a disposizione camere singole o doppie ad uso individuale.

E. Impiegati dell'Amministrazione federale

Le spese di formazione sono a carico della Confederazione secondo l'art. 53 OPPop, esclusi vitto e alloggio.

F. Altri partecipanti

Le spese complessive per il corso, il vitto e l'alloggio specificate nella descrizione del corso sono a carico dei partecipanti stessi o dei loro organi superiori.

G. Personale insegnante

Le spese di formazione, vitto e alloggio per il personale insegnante della protezione civile sono a carico della Confederazione (articoli 55 e 91 LPPC). Il personale insegnante della protezione civile, per la durata dell'istruzione impartita presso il Centro federale d'istruzione di Schwarzenberg (CFIS), ha diritto a una camera doppia a uso individuale. Se disponibili, camere singole sono messe a disposizione dietro pagamento di un supplemento. L'UFPP permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di partecipare all'offerta d'istruzione a pagamento. I costi per l'istruzione figurano nella descrizione dei relativi moduli.

11.11 Prezzi per l'alloggio

- Camera doppia con doccia/WC al piano	32. -
- Camera doppia con doccia/WC al piano ad uso esclusivo (se disponibile)	48. -
(supplemento)*	16. -
- Camera singola con doccia/WC (se disponibile)	76. -
(supplemento)*	44. -
(supplemento per istruttori)	28. -

Prezzi in CHF per persona e notte, IVA compresa, esclusa la colazione.

11.12 Prezzi per il vitto

Vitto

Colazione	9. -
Pranzo, compresa una bibita (3 dl)	16. -
Cena, presa una bibita (3dl)	15. -

Prezzi in CHF, IVA inclusa.

11.13 Condizioni generali

In caso di disdetta di eventi, locali e alloggi riservati, deve essere fatta comunicazione scritta al CFIS il più tempestivamente possibile, ma in ogni caso entro due settimane dall'inizio del corso. Per annullamenti effettuati dopo tale scadenza o non effettuati si fattura al mandante la metà delle prestazioni riservate.

11.14 Veicolo privato

L'uso del veicolo privato è consentito sotto la propria responsabilità. All'interno dell'area del Centro d'istruzione sono disponibili dei parcheggi. Nella stagione invernale è raccomandato un equipaggiamento adatto. Il percorso è segnalato a partire da Schwarzenberg.



11.15 Contatto / Informazioni

Ufficio federale della protezione della popolazione, Divisione Istruzione
Centro d'istruzione, Kilchermatt 2, 3150 Schwarzenberg

Tel 058 469 38 11

E-Mail: kurse@babs.admin.ch

*Se le tasse d'iscrizione comprendono l'alloggio (secondo l'offerta dei corsi), tutti i prezzi IVA inclusa.



CAPITOLO 12 - LEGGE

(estratti dalla Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile – LPPC del 20 dicembre 2019, stato al 1° gennaio 2021)

Titolo terzo: Protezione civile

Capitolo 1: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Persone tenute a prestare servizio, durata, reclutamento, proscioglimento ed esclusione

Art. 29 Persone tenute a prestare servizio di protezione civile

È tenuto a prestare servizio di protezione civile ogni cittadino svizzero di sesso maschile dichiarato abile a tale servizio.

Non è tenuto a prestare servizio civile chi:

- a. è tenuto a prestare servizio militare o servizio civile;
- b. ha assolto la scuola reclute
- c. ha prestato un numero di due giorni di servizio militare o servizio civile almeno equivalente alla durata della scuola reclute;
- d. è domiciliato all'estero.

Il Consiglio federale disciplina le eccezioni per i cittadini svizzeri domiciliati nelle zone limitrofe estere (cpv. 2 lett. d).

Art. 30 Esenzione di membri di autorità

Finché esercitano la loro funzione, le seguenti persone sono esentate dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile:

- a. i membri del Consiglio federale;
- b. il cancelliere della Confederazione e i vicecancellieri;
- c. i membri dell'Assemblea federale;
- d. i membri dei Tribunali della Confederazione;
- e. i membri degli esecutivi cantonali;
- f. i membri permanenti dei tribunali cantonali;
- g. i membri degli esecutivi comunali.

Art. 31 Adempimento e durata del servizio

L'obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere adempiuto tra il giorno in cui l'interessato compie i 18 anni e la fine dell'anno in cui compie i 36 anni.

Dura dodici anni.

Inizia nell'anno in cui l'interessato assolve l'istruzione di base, al più tardi tuttavia nell'anno in cui compie i 25 anni.

È adempiuto una volta che si sono prestati complessivamente 245 giorni di servizio. Non sussiste il diritto a prestare complessivamente 245 giorni di servizio.

Per i sottufficiali superiori e gli ufficiali, l'obbligo di prestare servizio di protezione civile dura fino alla fine dell'anno in cui si compiono i 40 anni, a prescindere dal suo inizio e dai giorni di servizio prestati.

Se l'obbligo di prestare protezione civile giunge a conclusione durante un intervento in caso di catastrofe o situazione di emergenza, la sua durata è prolungata sino alla fine dell'intervento.



Il Consiglio federale può:

- a. prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile sino a 14 anni al massimo e fissarne l'inizio al più tardi per l'anno in cui l'interessato compie i 23 anni;
- b. riassoggettare le persone congedate, fino a cinque anni dopo il loro congedo, all'obbligo di prestare servizio al fine di aumentare gli effettivi della protezione civile, segnatamente in caso di conflitto armato.

Può prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile di cento giorni al massimo se lo chiede un Cantone colpito da una catastrofe o una situazione d'emergenza di lunga durata a causa della quale troppe persone tenute a prestare servizio di protezione civile (militi) raggiungono contemporaneamente la fine del loro obbligo di prestare servizio e la capacità d'intervento ne è pregiudicata.

Art. 32 Estensione dell'obbligo di prestare servizio in caso di conflitto armato

In caso di conflitto armato il Consiglio federale può obbligare a prestare servizio di protezione civile le persone prosciolte dall'obbligo di prestare servizio militare o civile.

Art. 33 Volontariato

Possono prestare volontariamente servizio di protezione civile:

- a. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile;
- b. gli uomini prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare o civile;
- c. le cittadinanze svizzere, dal giorno in cui compiono i 18 anni;
- d. gli stranieri domiciliati in Svizzera, dal giorno in cui compiono 18 anni.

I Cantoni decidono in merito all'ammissione. Non sussiste il diritto a essere ammessi.

Chi presta volontariamente servizio di protezione civile ha gli stessi diritti e obblighi dei militi.

Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto su domanda dall'obbligo di prestare servizio se ha prestato almeno tre anni di servizio. Su domanda motivata è prosciolto prima di tale termine.

Chi presta volontariamente servizio di protezione civile è prosciolto d'ufficio dall'obbligo di prestare servizio dal momento in cui percepisce una rendita di vecchiaia secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 34 Reclutamento

Il reclutamento serve all'apprezzamento dell'idoneità al servizio di protezione civile. L'esercito e la protezione civile eseguono congiuntamente il reclutamento.

Non sono reclutate nella protezione civile le persone soggette all'obbligo di leva che:

- a. risultano intollerabili per l'esercito a causa di una sentenza penale secondo l'articolo 21 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995;
- b. non soddisfano le esigenze del servizio militare per motivi psichici, nella misura in cui si presentano segni esteriori tali da far ritenere che siano potenzialmente violente.

Art. 35 Incorporazione dei militi

In linea di principio i militi sono a disposizione del loro Cantone di domicilio.

D'intesa con i Cantoni interessati, possono essere assegnati a un altro Cantone.

Il Cantone decide in merito all'incorporazione dei militi che gli sono assegnati.



I militi che trasferiscono il domicilio all'estero sono registrati nella riserva di personale. Se rientrano in Svizzera, possono essere reincorporati nella misura in cui siano ancora tenuti a prestare servizio di protezione civile.

Nel limite delle loro possibilità i Cantoni mettono a disposizione della Confederazione militi idonei per adempiere i compiti che rientrano nelle competenze della Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni possono concludere convenzioni sulle prestazioni.

Art. 36 Riserva di personale

I militi non incorporati sono registrati in una riserva nazionale di personale; non vengono istruiti.

Se necessario, tali militi possono essere messi a disposizione di un Cantone ed essere da questo incorporati.

Non sussiste il diritto a essere incorporati e a prestare servizio di protezione civile.

Art. 37 Proscioglimento anticipato

Su una domanda, i Cantoni possono prosciogliere anticipatamente i militi indispensabili a un'organizzazione partner ai sensi dell'articolo 3.

Il Consiglio federale stabilisce quali militi possono essere prosciolti anticipatamente dalla protezione civile e quali reincorporati in essa. Determina le organizzazioni partner aventi diritto e disciplina la procedura e le condizioni per il proscioglimento anticipato e la reincorporazione.

Art. 38 Esclusione

I militi condannati a una pena detentiva o a una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere possono essere esclusi dal servizio di protezione civile.

Sezione 2: Diritti e obblighi dei militi

Art. 39 Soldo, vitto, trasporto e alloggio

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto:

- a. al soldo;
- b. al vitto gratuito;
- c. al trasporto gratuito con mezzi pubblici per l'entrata in servizio e il proscioglimento, nonché per gli spostamenti fra il luogo di servizio e il domicilio durante i congedi;
- d. all'alloggio gratuito, se non può alloggiare nel proprio alloggio privato.

Il Consiglio federale disciplina le condizioni a cui sono subordinati i diritti di cui al capoverso 1. Può stabilire che la convocazione o la chiamata dia diritto all'utilizzazione dei trasporti pubblici.

Art. 40 Indennità per perdita di guadagno

Chi presta servizio di protezione civile ha diritto ad un'indennità per perdita di guadagno conformemente alla legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno.

Art. 41 Tassa d'esenzione dall'obbligo militare

Per il calcolo della tassa d'esenzione dall'obbligo militare secondo la legge federale del 12 giugno 1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, sono computati tutti i giorni di servizio prestati nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio di protezione civile per i quali è previsto il versamento del soldo.



Art. 42 Assicurazione

Chi presta servizio di protezione civile è assicurato secondo la legge federale del 19 giugno 1992 sull'assicurazione militare (LAM).

L'UFPP emana disposizioni per la prevenzione di infortuni e danni alla salute nella protezione civile.

Art. 43 Durata massima dei servizi di protezione civile

I servizi di protezione civile secondo gli articoli 49-53 non possono superare complessivamente 66 giorni all'anno per milite.

Art. 44 Obblighi

I militi sono tenuti a eseguire gli ordini di servizio.

I militi possono essere obbligati ad assumere funzioni di quadro e a prestare i servizi corrispondenti.

I quadri sono tenuti a adempiere anche compiti fuori dal servizio, in particolare quelli relativi ai preparativi dei servizi d'istruzione e degli interventi della protezione civile.

I militi sono soggetti all'obbligo di notificazione. Il Consiglio federale disciplina il genere e la portata di tale obbligo.

I militi possono utilizzare il loro equipaggiamento personale esclusivamente nell'ambito dei servizi di protezione civile.

Capitolo 3: Istruzione

Art. 48 Competenza dei Cantoni

I Cantoni sono competenti per l'istruzione, salvo che la presente legge disponga altrimenti.

Art. 49 Istruzione di base

I militi incorporati dopo il reclutamento assolvono l'istruzione di base al più presto dal giorno in cui compiono i 18 anni, ma al più tardi entro la fine dell'anno in cui compiono i 25 anni.

L'istruzione di base dura almeno 10 e al massimo 19 giorni.

In caso di cambiamento di incorporazione i militi possono essere obbligati ad assolvere nel nuovo settore ancora un'istruzione di base. I Cantoni decidono in merito ai cambiamenti d'incorporazione.

I militi che dopo il reclutamento vengono registrati nella riserva di personale senza incorporazione e senza istruzione di base possono essere chiamati ad assolvere tale istruzione entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

Le persone che al momento nella naturalizzazione hanno 24 anni compiuti sono annunciate dai Cantoni per il reclutamento. Assolvono l'istruzione di base entro la fine dell'anno in cui compiono i 30 anni.

Chi presta volontariamente servizio di protezione civile assolve l'istruzione di base entro tre anni dal reclutamento. Qualora l'interessato disponga già di un'istruzione equivalente, il Cantone decide se deve assolvere l'istruzione di base.



Art. 50 Istruzione complementare

I militi a cui si prevede di affidare compiti speciali possono essere convocati a un'istruzione complementare di al massimo 19 giorni per ogni compito speciale.

Il Consiglio federale può prolungare la durata di un'istruzione complementare fino a 54 giorni al massimo.

Art. 51 Istruzione dei quadri

I militi a cui si prevede di affidare funzioni di quadro assolvono un'istruzione specifica per ogni funzione di quadro.

L'istruzione dei quadri comprende una parte teorica e una parte pratica. Dura al massimo 19 giorni.

Il Consiglio federale disciplina l'istruzione dei quadri. Stabilisce in particolare:

- a. le competenze, la ripartizione dell'istruzione dei quadri su singoli moduli e le condizioni di ammissione;
- b. i servizi d'istruzione richiesti per ottenere un grado superiore e la loro durata.

Art. 52 Perfezionamento

I quadri e gli specialisti possono essere convocati a corsi di perfezionamento della durata massima di cinque giorni all'anno.

Art. 53 Corsi di ripetizione

Dopo l'istruzione di base i militi sono convocati ogni anno a corsi di ripetizione di almeno 3 e al massimo 21 giorni.

I corsi di ripetizione servono in particolare a realizzare e mantenere la prontezza operativa della protezione civile.

Gli interventi di pubblicità utilità sono svolti sotto forma di corsi di ripetizione.

I corsi di ripetizione possono essere svolti anche nelle zone limitrofe estere.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione per gli interventi di pubblica utilità; disciplina in particolare:

- a. il divieto d'impiegare militi a favore del loro datore di lavoro;
- b. l'obbligo di versare una parte degli introiti al fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Art. 54 Competenze e direttive dell'UFPP

L'UFPP allestisce, in collaborazione con i Cantoni, le basi per un'istruzione unificata.

È competente per:

- a. l'istruzione centralizzata alla condotta degli ufficiali;
- b. l'istruzione tecnica dei quadri e degli specialisti;
- c. l'istruzione dei militi impiegati per adempire compiti di cui all'articolo 35 capoverso 4.

L'UFPP può convenire con i Cantoni di svolgere corsi d'istruzione e di perfezionamento per loro conto.

Può permettere ai membri di organizzazioni partner nonché a enti e organizzazioni di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

Disciplina:

- a. i contenuti dell'istruzione in materia di protezione civile;
- b. le condizioni per abbreviare i servizi d'istruzione.



Art. 55 Istruzione di personale insegnante

L'UFPP assicura l'istruzione del personale insegnante della protezione civile.

Permette al personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3 di usufruire della sua offerta formativa.

Disciplina l'istruzione del personale insegnante della protezione civile e la partecipazione ai servizi d'istruzione della protezione civile da parte del personale insegnante delle organizzazioni partner di cui all'articolo 3.

Art. 56 Infrastruttura per l'istruzione

L'UFPP gestisce un centro nazionale d'istruzione della protezione civile.

I Cantoni comunicano all'UFPP la soppressione di centri cantonali d'istruzione della protezione civile.

In caso di soppressione di un centro cantonale d'istruzione della protezione civile, i sussidi federali non devono essere rimborsati alla Confederazione; sono eccettuati i sussidi federali concessi per l'acquisto di terreni, nella misura in cui il terreno sia allineato con utile.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 88 Infrazioni alla presente legge

È punito con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile non dà seguito a una convocazione o chiamata, si allontana dal servizio senza esserne autorizzato, non rientra dopo un'assenza autorizzata, eccede la durata di un congedo o si sottrae in un altro modo all'obbligo di prestare servizio;
- b. disturba servizi d'istruzione o interventi della protezione civile, oppure ostacola le persone che prestano servizio di protezione civile;
- c. incita pubblicamente a rifiutare di prestare servizio di protezione civile o di eseguire le misure ordinate dalle autorità.

Nei casi di cui al capoverso la 1 lettera a, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

È punito con la multa chiunque intenzionalmente:

- a. in qualità di persona tenuta a prestare servizio di protezione civile:
 1. si rifiuta di assumere i compiti e le funzioni attribuitegli,
 2. non ottempera agli ordini del servizio
 3. utilizza l'equipaggiamento personale fuori dal servizio
 4. viola gli obblighi di notificazione di cui all'articolo 44 capoverso 4;
- b. disattende ordini o istruzioni sul comportamento relativi all'allarme;
- c. abusa del distintivo internazionale della protezione civile oppure della carta d'identità per il personale della protezione civile.

Nei casi di cui al capoverso 3 lettere e numeri 2-4 nonché b e c, se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, l'autorità competente può rinunciare a sporgere denuncia penale; può ammonire l'interessato.

Sono fatti salvi il perseguimento penale e l'azione civile in virtù di altre leggi.



CAPITOLO 12a - ORDINANZA

(estratti dall'Ordinanza sulla protezione civile – OPCi dell'11 novembre 2020)

Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio di protezione civile

Sezione 1: Durata

Art. 17

L'obbligo di prestare servizio di protezione civile dura 14 anni.

Sezione 3: Servizio volontario nella protezione civile

Art. 19

Chi desidera prestare servizio a titolo volontario nella protezione civile deve presentare una domanda scritta all'organo cantonale responsabile della protezione civile.

Le persone la cui domanda è stata accolta devono partecipare al reclutamento, salvo che non abbiano già partecipato a un reclutamento in precedenza.

L'incorporazione nella protezione civile a titolo volontario vale solo nel Cantone che ha deciso in merito all'ammissione.

Il Cantone può invitare i volontari ad una giornata informativa,

Chi è stato dichiarato inabile al servizio di protezione civile non può prestare servizio neppure a titolo volontario.

Sezione 4: Proscioglimento anticipato, reincorporazione e riammissione

Art. 20 Proscioglimento anticipato

Su richiesta di un'organizzazione partner, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:

- a. i membri di un'organizzazione partner impiegati a titolo di attività principale che sono indispensabili per quest'ultima;
- b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni di emergenza.

Sono considerati organizzazioni partner:

- a. i corpi di polizia cantonali e comunali;
- b. i corpi pompieri e centri di intervento;
- c. le organizzazioni della sanità pubblica, in particolare cliniche e ospedali pubblici e privati, gli istituti e le case di cura, gli istituti per l'esecuzione di pene detentive nonché i servizi di salvataggio;
- d. i servizi tecnici che assicurano l'esercizio delle infrastrutture critiche.

Un proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio alla protezione civile è accordato unicamente se:

- a. l'attività prevista presso l'organizzazione partner non può essere svolta altrimenti e la relativa funzione non può essere assunta da un'altra persona;
- b. il milite interessato dal suo consenso.



Sezione 5: Diritti e doveri dei militi

Art. 26 Diritto al soldo

Danno diritto al soldo:

- a. le giornate di reclutamento;
- b. i servizi d'istruzione e di perfezionamento secondo gli articoli 49-53 LPPC;
- c. gli interventi prestati per dare seguito a una chiamata in servizio secondo l'articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC.

Un giorno di servizio dà diritto al soldo se sono state prestate almeno otto ore di servizio.

Il diritto al soldo vale fino al giorno del licenziamento compreso, indipendentemente dal numero di ore di servizio prestate quel giorno.

Esso si prescrive a un anno dalla fine della relativa prestazione di servizio.

I militi che beneficiano del congedo secondo l'articolo 44 hanno diritto al soldo il giorno dell'arrivo e il giorno della partenza.

I militi licenziati durante un congedo hanno diritto al soldo fino al giorno di inizio del congedo compreso.

I militi congedati per il fine settimana hanno diritto al soldo a condizione che assolvono un servizio consecutivo di almeno otto giorni, esclusi i due giorni di congedo per il fine settimana.

Capitolo 5: Convocazione, chiamata in servizio e compiti di controllo

Art. 34 Effettivi di reclutamento

I Cantoni comunicano annualmente al comando del centro di reclutamento competente il numero dei militi necessari per ciascuna funzione di base.

Art. 35 Assolvimento dei servizi d'istruzione

L'istruzione di base, l'istruzione complementare e l'istruzione dei quadri è considerata assoluta se il milite ha seguito almeno il 90 per cento del tempo indicato nel programma d'istruzione.

Art. 36 Differimento dei servizi d'istruzione

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, presentare all'autorità responsabile della convocazione una domanda scritta di differimento. La domanda deve essere motivata. Non vi è diritto al differimento di un servizio d'istruzione.

L'autorità responsabile della convocazione decide in merito alla domanda.

Fintanto che il differimento non è stato accordato, permane l'obbligo di entrare in servizio.

Art. 42 Obbligo di entrare in servizio

In caso di chiamata in servizio o di convocazione i militi sono tenuti ad entrare in servizio secondo le disposizioni dell'organo responsabile della chiamata in servizio o della convocazione.

Art. 43 Annuncio di malattia o infortunio prima dell'entrata in servizio

Chi, per motivi di salute, non può entrare in servizio, deve informare senza indugio l'organo responsabile della convocazione o della chiamata in servizio e inviare allo stesso un certificato medico in busta chiusa e il libretto di servizio.



Art. 44 Congedo

I militi della protezione civile possono, al più tardi dieci giorni prima dell'entrata in servizio, presentare una domanda scritta di congedo all'autorità responsabile della convocazione. La domanda deve essere motivata.

L'organo responsabile della convocazione decide in via definitiva in merito alla domanda.

In casi urgenti la domanda può essere presentata anche durante il servizio. In merito a tali domande decide il responsabile del servizio in via definitiva.

Non vi è diritto di congedo.



CAPITOLO 13 - AGGIORNAMENTO DEL DOSSIER

L'aggiornamento della documentazione deve essere verificato regolarmente.

La responsabilità di aggiornare e completare la documentazione incombe ai responsabili dei servizi preposti.

Aggiornamento periodico:

Luglio

- aggiornare il programma dei corsi del Centro d'istruzione cantonale
- aggiornare l'offerta dei corsi dell'ufficio federale della protezione della popolazione

Gennaio

- verifica documentazioni integrative all'offerta dei corsi regionali

In caso di necessità:

Documenti sotto citati saranno oggetto di modifica in uno o più punti del dossier di documentazione dell'offerta dei corsi regionali:

- legge cantonale sulla protezione della popolazione
- legge cantonale sulla protezione civile
- regolamento d'applicazione alla legge cantonale sulla protezione civile



DISTRIBUZIONE

Nr esemplari

• SMPP	5
• Centro istruzione Rivera	4
• Protezione Civile regione Tre Valli	1
• Protezione Civile regione Bellinzonese	1
• Protezione Civile regione Lugano Campagna	1
• Protezione Civile regione Lugano Città	1
• Protezione Civile regione Mendrisiotto	1
• Membri Delegazione	5
• Personale PCi Locarno	11
• Membri SMPCi Locarno e VM	17
• Cdt cp PCi Locarno e VM	6
• Istruttori ata	6
• Ufficiali PCi Locarno e VM	39